

## Le altre cose da sapere

### Se si viene fermati subito

Di fatto, le regole della direttiva Cbe valgono solo per chi non viene fermato al momento dell'infrazione: normalmente in quasi tutti i Paesi è previsto che, quando il conducente risiede in un altro Stato e/o il veicolo ha targa estera, gli agenti che lo fermano devono pretendere il pagamento immediato della sanzione o di una cauzione. Così

non si pone il problema della riscossione ed eventuali ricorsi possono essere presentati sulla base del verbale che il guidatore ha già, quindi la Cbe non serve

### La discrezionalità

Sta sempre al corpo di polizia che rileva l'infrazione decidere se attivare le procedure Cbe. Alcuni non sono attrezzati, altri valutano in base all'importo della sanzione

# Avviso in italiano, ricorso nella lingua del Paese dove è avvenuto il fatto

## Le procedure attuali

Oggi i tempi di notifica sono diversificati, da un anno a cinque

Dal 2014, quando uno Stato Ue decide di avvalersi delle procedure della direttiva Cbe per applicare le proprie sanzioni stradali a soggetti residenti in altri Paesi comunitari, deve inviare loro una lettera (nella lingua del loro Paese di residenza) e, in allegato, un modulo di risposta con cui possono richiedere una eventuale correzione o contestare la multa.

Sarà così anche per la nuova normativa, che ha però il lodevole intento di scandire e rendere omogenei i termini di notifica: 11 mesi per tutti i Paesi Ue. La direttiva attuale, invece, lascia il passo

alle variegate norme nazionali, che prevedono tempi di notifica da un anno (come di fatto in Italia, il cui Codice della strada fissa per le notifiche all'estero un termine di 360 giorni) a cinque.

Il conducente ha 60 giorni per inviare il modulo. In esso è indicata anche l'autorità competente a decidere della contestazione, il cui esito sarà a sua volta comunicato entro i 60 giorni successivi all'invio.

In caso non si voglia contestare o notificare variazioni, si deve procedere con il pagamento. È dunque molto importante leggere cosa sia scritto nella comunicazione che giunge dall'estero.

La procedura per il ricorso non è agevolissima: abitualmente l'at-



**I giudici italiani possono negare il riconoscimento solo per ragioni formali o cifre sotto i 70 euro**

to va scritto nella lingua del Paese nel quale è stata commessa la violazione e inviato, spesso entro breve termine, tramite raccomandata all'autorità competente. Non tutte le procedure di ricorso o per assolvere alla sanzione sono uguali: la normativa europea attuale prevede che la notifica dei verbali segua le regole del Paese che rileva l'infrazione.

Se a essere chiamato a dare esecuzione a una decisione su un ricorso per sanzioni pecuniarie adottata da autorità di altro Stato membro è quello italiano, la competenza a decidere sul riconoscimento di tali sanzioni spetta alla Corte di appello nel cui distretto il destinatario dispone di beni o di un reddito o risiede e dimora abitualmente oppure, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero.

Poi per il riconoscimento delle decisioni in materia di sanzioni emesse da autorità estere la Corte dovrà verificare la presenza di due condizioni:

- che il soggetto sanzionato disponga sul territorio italiano di beni o di un reddito o vi risieda e dimori in modo abituale o vi abbia la propria sede legale;
- che il fatto da cui nasce la decisione di condanna sia previsto come reato dall'ordinamento italiano e che la natura e l'entità delle sanzioni pecuniarie di cui è chiesto il riconoscimento siano compatibili con la nostra legislazione.

L'articolo 12, comma 1, punto 2.5 del Dlgs 37/2016 sancisce che la Corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie, oltre che per svariati motivi procedurali, anche quando la sanzione applicata è inferiore a 70 euro o all'equivalente di tale importo. Questa possibilità è stata prevista perché i costi della procedura, a carico dello Stato, sono di gran lunga superiori agli incassi.